



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
E DISABILITÀ

salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it

tel + 39 040 377 5501
fax + 39 040 377 5523
I - 34123 Trieste, riva Nazario Sauro 8

COMUNICAZIONE SUL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Oggetto del procedimento

Iscrizione di cooperative sociali e consorzi all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), articolo 3 e seguenti.

Ufficio competente

Servizio Cooperazione Sociale (Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) – Riva Nazario Sauro, 8 - 34124 TRIESTE (in seguito: Servizio)

Presso il suddetto ufficio è possibile prendere visione degli atti o trarne copia, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di diritto di accesso. A tal proposito, si veda il Titolo IV della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.)

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Responsabile del procedimento	Tamara Feresin	040 3775680	cooperazione.sociale@regione.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria	Paola Polano	0432 279932	PEC salute@certregione.fvg.it

Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione

Il procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento di iscrizione oppure di diniego della stessa da parte del responsabile del procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della domanda da parte del Servizio (come stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 689 del 11 aprile 2013).

Il suddetto termine è sospeso nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. In via esemplificativa:

- in pendenza del termine massimo di **30 giorni** concesso all'istante per integrare, sostituire o rettificare la documentazione presentata in sede di domanda di iscrizione;
- per svolgere opportuni controlli, in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche.

Il termine per l'adozione del provvedimento finale è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7): all'istante viene assegnato il termine di **10 giorni**, dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Termini per la presentazione della domanda

La domanda è trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata, firmata digitalmente, e può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

La domanda è costituita da:

1. modello di domanda;

2. allegato 1;
3. allegato 2 (solo per le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione alla sezione A o A+B dell'Albo);
4. allegato 3 (solo per le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione alla sezione B o A+B dell'Albo).

Termini per integrazioni da parte del soggetto istante

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione alla società cooperativa interessata con l'assegnazione di un termine non superiore a **30 giorni** per la regolarizzazione.

Obblighi dei destinatari

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno le cooperative sociali e i loro consorzi trasmettono al Servizio una nota informativa completa avente a oggetto i valori medi semestrali relativi al numero dei lavoratori svantaggiati, al numero dei soci volontari e, con specifico riferimento ai consorzi, al numero delle cooperative sociali socie degli stessi.

Cancellazione dall'Albo

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, le cooperative sociali e i loro consorzi sono cancellati dall'Albo nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di mancata trasmissione al Servizio di due consecutive comunicazioni semestrali di cui sopra;
- b) quando la cooperativa sociale a oggetto plurimo diffidata a ripristinare l'esercizio delle attività coordinate non regolarizza la propria situazione entro un termine non superiore a 90 giorni;
- c) negli altri casi in cui vengono meno i requisiti per l'iscrizione e la cooperativa sociale o il consorzio diffidati a regolarizzare la propria situazione entro un termine non superiore a 60 giorni non abbiano provveduto a effettuare gli adempimenti richiesti;
- d) qualora risulti da due comunicazioni semestrali il verificarsi di una delle irregolarità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20.